

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa
per i clienti

Anno XXVII - N. 6 - Dicembre 2023/Gennaio 2024

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

18 DICEMBRE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Saldo IMU/IMIS

27 DICEMBRE mercoledì

- INTRASTAT: mensili
- Acconto IVA

2 GENNAIO martedì

- Imposta di bollo virtuale: Versamento della rata bimestrale

16 GENNAIO martedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- 2° acconto IRPEF titolari di partita iva con ricavi fino a 170 mila euro (termine prorogato)

25 GENNAIO giovedì

- INTRASTAT: mensili/trimestrali

EDITORIALE

NATALE E' QUASI GIA' QUI

Con questo numero arriviamo a Natale, e ci accingiamo tutti alle commissioni legate alle festività. Prepariamo i festoni, comperiamo le luci, ci attrezziamo per spalare la sperata neve, cominciamo a fare i pensiero buoni, scegliamo l'albero di Natale e pensiamo a fare i regali...



Anche il governo sta confezionando il nostro regalo e sta preparando la manovra fiscale da mettere sotto l'albero.

"Una manovra da 24 miliardi molto seria e realistica che non disperde risorse ma le concentra su alcune priorità" ...così

dice la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

E' tutto per noi; è il nostro regalo di Natale, quello che dovremo scartare e spaccettare per bene nei giorni festivi davanti al caminetto mentre il fuoco scoppietta ed il tepore ci ritempra...

Ci troveremo un po' di tutto: un po' di iva in più sugli assorbenti e latte in polvere, possibilità di coniare monete da 1.000,00 euro per i collezionisti, un pacchetto di rivisitazione delle accise sulle sigarette, un canone RAI a 70 euro (e forse non più sulla bolletta dell'energia ma su quella dei telefonini), una quota 104 sulle pensioni, un grosso pacchetto colorato di Ape sociale e Opzione Donna modificati, un asilo gratis dal secondo figlio, una comodissima e utile confezione di rateizzazione dell'acconto di novembre per alcuni contribuenti, una scatola per il taglio sul rientro dei cervelli, un ponte nuovo sullo stretto, un sacchetto di confermata flat tax.

Tutti regali utilissimi e ben confezionati, però sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio, mi aspettavo un gadget (magari anche senza fiocchetti) per far rimanere i nostri giovani in Italia, un frullatore più potente per redistribuire meglio la ricchezza tra le classi sociali ed evitare uno scontro di generazioni, un po' più di attenzione a risolvere problemi veri e non inseguire slogan e regali di immagine. Non vedo, in questi pacchetti, politiche lungimiranti con interventi strutturali per favorire i giovani e le loro professioni in Italia né tantomeno politiche serie di determinazione delle pensioni del domani. Ma si sa l'Italia non è più un paese per giovani.

Insomma, un Natale un po' così... Spero, almeno, che mio suocero non rincari la dose regalandomi l'ennesima cravatta a scacchettoni tartan sulle tonalità dell'arancione.

Giorgio Degasperi

Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- Contribuenti forfettari: monitoraggio di fine anno
- SOCIETÀ DI PERSONE: prelevamento soci
- ACCONTO IVA
- RIMBORSO O TRATTENUTA IRPEF: sostituto d'imposta
- SUPERBONUS 110% AGLI SGOCCIOLI
- PIGNORAMENTO STIPENDIO: procedura e limiti



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Società sportive dilettantistiche escluse a tavolino dai benefici Iva

Sarebbe questa la tesi sostenuta da alcuni Uffici delle Entrate che stanno notificando accertamenti per il recupero dell'imposta. Alcuni Uffici hanno preteso l'Iva sulla totalità delle operazioni attive delle società sportive dilettantistiche. Le contestazioni non conseguono dall'assenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni o dal riscontro di irregolarità in sede di controllo, ma dal convincimento 'a tavolino' che l'ente sportivo, se costituito in forma di società e non di associazione abbia 'insito' il requisito della commercialità e quindi l'astratta possibilità di produrre utili, a prescindere che nello statuto sia stata esclusa la finalità di lucro. Per tale ragione le società sportive dilettantistiche non avrebbero mai diritto all'esenzione/esclusione da Iva. La tesi contrasta con la normativa nazionale e con alcuni principi della Corte Ue.

13 Ottobre 2023 - Il Sole 24 Ore

Accertamenti e intelligenza artificiale: fino a dove può arrivare il software

Il diritto tributario italiano si presta perfettamente all'impiego dell'intelligenza artificiale. Questa prospettiva viene colta dalla legge delega n. 111/2023. Nel diritto tributario l'intelligenza artificiale può rilevare su versanti: come nuovo soggetto/oggetto da sottoporre a tassazione; nel rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria; nell'ottica del processo. La delega si occupa principalmente dell'impiego in relazione al rapporto Fisco/contribuenti. L'art. 2 della delega specifica che, al fine di prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, si farà 'ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni dell'intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina europea sulla tutela dei dati personali'. L'art. 4 prevede l'utilizzo della procedura di interpello per le persone fisiche e i soggetti di minori dimensioni per le 'sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, rea-

CONTRIBUENTI FORFETTARI: monitoraggio di fine anno

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) in tema di regime forfettario, gli ultimi mesi dell'anno costituiscono certamente il periodo più propizio per monitorare la situazione dei clienti che hanno applicato questo regime. Lo scopo è quello di esaminare le previsioni circa l'ammontare dei ricavi/compensi che i clienti percepiranno, o hanno percepito, nei mesi di novembre e dicembre. Il controllo permetterà di prevedere il superamento o meno della soglia limite di introiti e di appurare così, il perdurare del requisito economico per il mantenimento del forfait. Il "forfettario" è un regime contabile e fiscale che viene applicato naturalmente a quelle persone fisiche che:

- esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo.
- nell'anno di imposta precedente hanno ottenuto ricavi o compensi per un importo complessivo non superiore ad una determinata soglia.
- contestualmente rispettano e mantengono i requisiti di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 190/2014.
- non rientrano tra le previsioni di esclusione del comma 57 del medesimo articolo. Le modifiche che hanno trovato applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2023 sono due: la prima riguarda proprio l'aumento della soglia limite dei ricavi/compensi; la seconda interessa le "regole" di uscita dal regime. Il limite massimo dei ricavi/compensi è passato da 65.000 ad 85.000 euro; tale limite va poi ragguagliato ad anno in caso di attività iniziata in corso d'anno. In caso di compensi/ricavi incassati di ammontare tra gli 85.001 e i 100.000 euro il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo mentre, nel caso di incassi superiori a 100mila, il regime forfettario cessa di avere applicazione già dall'anno del superamento. Ed è proprio quest'ultima la seconda novità per il 2023: antecedentemente, ossia fino al 31 dicembre 2022, in caso di superamento della soglia limite dei

ricavi e compensi il passaggio al regime ordinario si verificava solo a partire dall'anno successivo e non da subito. Ciò avveniva paradossalmente anche nel caso in cui gli importi in eccesso rispetto alla soglia, fossero stati ingenti. Attualmente, l'articolo 1 co. 54 lettera b) della legge 197/2022 prevede la cessazione del regime dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000 euro. La riforma da un lato ha reso possibile per molti titolari di partita Iva il mantenimento del regime posto che è stata elevata la soglia dei ricavi/compensi a 85.000 euro (dai precedenti 65 mila). Altri contribuenti, che viceversa applicavano il regime ordinario Iva, hanno potuto accedere al regime forfettario dal 2023 grazie al detto aumento. Sta di fatto che la platea dei soggetti potenzialmente interessati da tale regime agevolato e dal controllo dei requisiti in esame per mantenerlo è sicuramente aumentata.

Ebbene, in che modo va verificato il superamento del limite? Quale l'anno di riferimento?

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 9 del 2019 ha chiarito che si deve prendere come riferimento il regime contabile nell'anno precedente. Concretamente dunque si ha che per un soggetto già in contabilità forfettaria nel 2023, il limite di 85 mila euro in vigore al 1 gennaio c.a. va verificato con riferimento all'anno 2022.

Sulla base di quanto detto sino a qui, sempre per chi sta già applicando il forfettario, si ricorda che nel 2022 può anche essere stato superato il limite dei 65 mila senza che ciò comporti l'uscita dal regime sempre che si rimanga entro gli 85 mila.

Qualora invece, sia stata superata la detta soglia il contribuente dovrà uscire a partire dall'anno 2024. Solo nel caso di superamento della soglia di 100 mila euro, in seguito alle modifiche di cui all'art. 1 co. 71 L. 190/2014, il superamento della soglia di 100 mila euro di ricavi/compensi comporta l'immediata uscita dal regime forfettario. Conseguentemente, avrà l'obbligo di versare l'imposta sul valore aggiunto

già per quelle operazioni che hanno determinato lo sfioramento. Al verificarsi della fattispecie in menzione e in relazione dunque al periodo di imposta in cui i ricavi o i compensi oltrepassano il limite dei 100 mila, ai fini delle imposte dirette il reddito andrà calcolato con le modalità ordinarie per tutta l'annualità considerata con applicazione di Irpef e relative addizionali regionale e comunale e dell'Iva nei modi ordinari; inoltre andranno assolti, sin da inizio anno, anche i conseguenti obblighi in tema di tenuta delle scritture contabili.

Per completezza di esposizione è bene evidenziare che l'uscita dal regime forfettario, non avviene soltanto in modo "coatto" ossia per superamento del limite o per il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 190/2014 o per il verificarsi di una delle cause ostative elencate al comma 57, ma anche per scelta e libera fuoriuscita dal regime da parte del contribuente. L'esercizio volontario della c.d. opzione, ha un vincolo triennale in relazione all'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari in luogo del forfait. Trattasi infatti di un pas-

saggio ad un regime "non naturale" che impone dunque questo vincolo triennale al contribuente. Le modalità di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario non implicano comunicazioni ufficiali, semplicemente si modifica il modo di emettere le fatture che dovranno contenere l'Iva e sussisterà l'obbligo di adempiere a tutti gli altri oneri conseguenti previsti.

Un'altra novità attende i contribuenti forfettari per il 2024: a mente di quanto aveva stabilito il D.L. 30/04/2022 n. 36 art. 18, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" - scatterà l'obbligo di emettere la fattura elettronica. L'articolo 18 sanciva la decorrenza nel rispetto delle tempistiche indicate di seguito: Dal 1° luglio 2022 per i soggetti forfettari che nell'anno precedente (2021) "abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000"; Dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti quando cesserà definitivamente il "regime transitorio" per la fattura cartacea.

Paolo Decaminada

Studio Decaminada STP srl

SOCIETÀ DI PERSONE: prelevamento soci

Nel caso in cui i soci della S.n.c. o della S.a.s. intendano prelevare in via anticipata o a consuntivo, somme di denaro a titolo di distribuzione di utili, occorre monitorare tale operazione con particolare attenzione. Con riguardo a entrambe le società, i prelievi da parte dei soci sono consentiti solo nei limiti degli utili realmente conseguiti, mentre se si verifica una perdita del capitale sociale nessun prelievo è consentito finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Conseguentemente, il prelievo di utili in corso di formazione è sconsigliabile, eccezione fatta per il caso in cui la particolare imponenza degli stessi e la prevedibile assenza di rischio non induca a ritenere ragionevole il prelievo stesso e comunque l'utile dell'esercizio non potrà risultare inferiore ai prelievi.

Da non trascurare inoltre che fiscalmente un valore particolarmente elevato del con-

to "Soci c/prelievi", in presenza di perdite, specie se consistenti e portate a nuovo, assume un particolare rilievo segnalativo, infatti:

- In presenza di finanziamenti esterni alla società, specie con garanzia reale su beni dei soci, il verificatore è legittimato a porre in essere un accertamento induttivo o analitico-induttivo in quanto è evidente che i soci stanno in realtà utilizzando i finanziamenti "per scopi personali".
- Potrà essere disconosciuta, in misura rilevante, la deduzione degli interessi passivi.
- I funzionari verificatori potranno disconoscere il dato contabile, ponendo in essere un accertamento induttivo o analitico-induttivo presumendo che, per ciascun esercizio, l'intero valore dei prelievi corrisponda al margine di ricarico a fronte di costi non contabilizzati e ricavi successivamente non fatturati.

Piorgiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

lizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale'. Il Consiglio di Stato ha affermato che l'algoritmo deve essere conoscibile.

16 Ottobre 2023 - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

L'Iva ritenuta indebitabile dal Fisco è un costo accessorio e deducibile

Le Cgt di Milano e Roma, con due recenti sentenze, hanno riconosciuto la deducibilità, ai fini Ires e ai fini Irap, dell'Iva ritenuta indebitabile. Una verifica fiscale avviata in relazione a operazioni commerciali ritenute 'sogettivamente inesistenti' caratterizzava entrambi i giudizi. All'esito della verifica fisco e società contribuenti hanno sottoscritto un atto di adesione in base al quale, nonostante il riconoscimento dell'assoluta estraneità al meccanismo fraudolento in parola, è stato comunque contestato una non perfetta diligenza nella valutazione delle contropartite commerciali in relazione a talune operazioni, con conseguente indebitabilità dell'Iva. Per i giudici di Roma e Milano l'Iva perde, all'origine, la sua qualifica di tributo e va considerata un onere che si può scaricare in presenza dei requisiti di certezza e inerenza.

16 Ottobre 2023 - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Una sanzione per più violazioni

Con l'ordinanza n. 27022 la Corte di cassazione ha stabilito che il contribuente non può essere assoggettato ripetutamente al pagamento della sanzione se non ha presentato la dichiarazione Imu per più annualità. La violazione si ripete ogni anno per la mancata denuncia, ma il giudice tributario non può ritenere corretta l'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni. Va applicata un'unica sanzione, aumentata dalla metà al triplo. Secondo i giudici di piazza Cavour l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae 'fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione'. Sulle ripetute omesse dichiarazioni Imu per gli anni successivi opera il cumulo giuridico.

16 Ottobre 2023 - Italia Oggi

Superbonus, no alla proroga Dal 2024 solo la detrazione

Il bonus casa, al momento, restano fuori dalla manovra di Bilancio. Una sola eccezione è rappresentata da uno stanziamento extra di 1,5 miliardi di euro per il 2023 nel decreto Anticipi. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti ha detto no, dunque, a nuovi correttivi sul Superbonus e questo comporterà l'eliminazione della misura o almeno il suo forte ridimensionamento. Infatti, l'agevolazione, per i condomini, scenderà al 70% dal prossimo anno mentre verrà meno per villette e unifamiliari. Non ci sarà la tanto attesa proroga per i lavori in corso sugli edifici condominiali richiesta a gran voce dall'Ance e dal settore edile in generale. Vedremo se il punto fermo resisterà alle pressioni parlamentari. Ricordiamo che Forza Italia aveva chiesto una proroga di almeno tre mesi per i cantieri in corso. Su cessione del credito e sconto in fattura la manovra non dice nulla ma il responsabile di via XX Settembre ha detto chiaramente che: 'I lavori devono essere completati entro la fine dell'anno se si vuole beneficiare dello sconto in fattura. Altrimenti parte il meccanismo delle detrazioni senza possibilità di sconto in fattura e cessioni'.

17 Ottobre 2023 - Il Sole 24 Ore

Bonus mobili, spese tagliate di 3mila euro dal 2024

Scende da 8mila a 5mila euro il tetto per lo sconto sul bonus mobili ovvero le agevolazioni per acquistare arredi, mobili ed elettrodomestici. Dal 2024 il taglio di 3mila euro comporta il venir meno di 1.500 euro di detrazioni considerata la detrazione Irpef del 50% agganciata alle ristrutturazioni. Nel 2022 il tetto di spesa era fissato a quota 10mila euro. La legge di Bilancio 2023 lo ha ridotto a 8mila euro. Per il 2024, come anticipato, si scenderà ulteriormente a 5mila euro di limite

ACCONTO IVA

L'obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull'IVA dovuta per l'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre) è disposto dall'art. 6 della L. 29.12.90 n. 4053. Il termine per il versamento dell'acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l'anno 2023, tale termine scade, dunque, il 27.12.2023.

Il soggetto passivo tenuto al versamento dell'acconto ha a disposizione tre modalità (metodo "storico", metodo "previsionale" e metodo "effettivo") di determinazione dello stesso. Al riguardo, si ricorda che al soggetto passivo IVA è concessa la facoltà di versare l'acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.

Per il versamento dell'acconto, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA i seguenti soggetti passivi:

- coloro che devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
- coloro che hanno cessato (o cessano) l'attività nel corso del 2023 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa al mese di dicembre 2023 (per i contribuenti "mensili") o all'ultimo trimestre del 2023 (per i contribuenti "trimestrali"), in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l'inizio di tale mese o trimestre;
- i soggetti in regime agricolo di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74 co. 6 del DPR 633/726;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 16.12.91 n. 398;
- i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 6.7.2011 n. 987;
- i soggetti che fruiscono del regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell'IVA;
- i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti

della P.A. con il meccanismo dello "split payment".

In virtù della possibilità di optare per il metodo di determinazione dell'acconto "più favorevole", risultano, inoltre, di fatto esonerati dall'obbligo di versamento:

- i soggetti passivi che hanno iniziato l'attività nel corso del 2023;
- i soggetti passivi "mensili" che abbiano evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2022;
- i soggetti passivi trimestrali "per natura", che abbiano evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa all'ultimo trimestre del 2022;
- i soggetti passivi trimestrali "per opzione", che abbiano evidenziato un credito IVA nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2022;
- i soggetti passivi che prevedano di evidenziare un credito IVA nell'ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2023 o nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2023.

Il soggetto passivo, nel valutare la propria posizione nell'ultimo periodo dell'anno (mese, trimestre o saldo della dichiarazione annuale), non deve tener conto dell'acconto eventualmente versato.

Modalità dell'acconto

METODO "STORICO"

A norma dell'art. 6 co. 2 della L. 405/90, il metodo c.d. «storico» per la determinazione dell'acconto IVA prevede il versamento di un importo pari all'88% dell'imposta dovuta nell'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente.

Base di calcolo

La base di calcolo, sulla quale applicare l'aliquota dell'88%, è costituita dall'ammontare dell'IVA risultante:

- dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2022, per i soggetti passivi "mensili";
- dalla liquidazione relativa all'ultimo trimestre 2022, per i soggetti passivi trimestrali "per natura" ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72;
- dal saldo relativo all'anno 2022, per i soggetti passivi trimestrali "per opzione" ex art. 7 del DPR 542/99.

La determinazione dell'acconto, dal punto di vista operativo, può anche avvenire facendo riferimento ai dati esposti nella

comunicazione delle liquidazioni periodiche ex art. 21-bis del DL 78/2010 (rigo VP13 del modello Li. Pe.) o, in alternativa, nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2022.

È opportuno ricordare che la base di calcolo deve far riferimento all'IVA dovuta al lordo dell'eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2022.

Variazione della periodicità di liquidazione

Nel caso in cui, in conseguenza della variazione del volume d'affari, la periodicità dei versamenti IVA si sia modificata nel corso del 2023, rispetto a quella adottata nel 2022, devono essere osservate le regole di cui all'art. 6 co. 3 della L. 405/90.

Variazione da periodicità mensile a trimestrale

Per i soggetti passivi che sono passati dal regime di liquidazione e versamenti su base mensile, adottato nel 2022, al regime su base trimestrale nel 2023, l'importo dell'acconto dovuto nel 2023 deve essere determinato facendo riferimento:

- all'ammontare dell'IVA versata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2022.

A titolo esemplificativo, se l'IVA versata per gli ultimi 3 mesi del 2022 è stata pari a 25.000,00 euro (10.000,00 euro per il mese di ottobre, 7.000,00 euro per il mese di novembre e 8.000,00 euro per il mese di dicembre), l'acconto dovuto per il 2023 è pari a 22.000,00 euro (88% di 25.000,00 euro).

Variazione da periodicità trimestrale a mensile

Per i soggetti passivi che sono passati dal regime di liquidazione e versamenti su base trimestrale, adottato nel 2022, al regime su base mensile nel 2023, l'importo dell'acconto dovuto nel 2022 deve essere determinato facendo riferimento:

- a un terzo del versamento effettuato all'atto della dichiarazione annuale IVA 2023 riferita al 2022, al netto degli interessi (per i soggetti trimestrali "per opzione");

- ovvero, a un terzo dell'IVA versata con riferimento all'ultimo trimestre del 2022 (per i soggetti trimestrali "per natura").

Esemplificando, in relazione a un contribuente trimestrale "per opzione" nel 2022 che abbia versato un acconto IVA di 10.000,00 euro e un saldo in sede di dichiarazione annuale di 2.020,00 euro comprensivo di 20,00 euro a titolo di interessi, l'acconto IVA 2023 è pari a 3.520,00 euro (88% di 4.000,00 euro considerato che quest'ultimo importo corrisponde a un terzo di 12.000,00 euro, in quanto non devono essere computati i predetti interessi).

METODO «PREVISIONALE»

In base al metodo di determinazione dell'acconto IVA c.d. "previsionale", il soggetto passivo determina l'acconto sulla base della stima delle operazioni riferite all'ultimo mese o dell'ultimo trimestre del 2023, applicando l'aliquota dell'88%.

La descritta metodologia di calcolo presenta alcuni rischi legati al fatto che il soggetto passivo, per stimare le operazioni riferite all'ultimo mese o trimestre dell'anno, deve possedere ragionevole certezza in merito alle fatture attive e passive riferite a detto periodo. Infatti, qualora la liquidazione definitiva evidenzia un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione, si potrebbe incorrere nelle sanzioni per versamento insufficiente dell'acconto.

METODO «EFFETTIVO»

Il metodo di determinazione dell'acconto c.d. "effettivo" si basa sulle operazioni effettuate nell'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre) fino alla data del 20.12.2023.

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

massimo. Il taglio si traduce in minori spese nel perimetro dello sconto fiscale. E, di conseguenza, in minori detrazioni. Se quest'anno la detrazione massima è di 4mila euro, dal prossimo si arriverà a 2.500 euro.

18 Ottobre 2023 - Il Sole 24 Ore

Fattura elettronica: cambia la delega

Con un provvedimento l'Agenzia delle Entrate informa che il servizio di fatturazione elettronica si rinnova e cambiano le procedura per la delega per i forfettari. Nel documento trovano posto le nuove specifiche tecniche per l'attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall'Agenzia. Tale provvedimento modifica quello del novembre 2018 in cui erano definite le modalità per il conferimento o la revoca delle deleghe. Tutto ciò si è reso necessario dopo l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica a carico dei forfettari.

19 Ottobre 2023 - Italia Oggi

Il credito d'imposta sopravvive all'assenza in dichiarazione

Non decade il beneficio, se il credito d'imposta non indicato nella dichiarazione dei redditi risulta comunque spettante. Questa indicazione emerge dalla lettura dell'articolo 13 dello schema di decreto legislativo che sarà discusso a breve in Consiglio dei ministri. Con questo decreto si darà attuazione alla parte della delega fiscale nella quale sono stati dettati i principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. La norma introduce due regole. La prima prevede che la mancata indicazione nelle dichiarazioni dei redditi dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio. La seconda riguarda i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato, i quali restano vincolati alle regole di pubblicità nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Viene previsto, inoltre,

Soggetto passivo	Operazioni attive	Operazioni passive
"Trimestrale"	Operazioni effettuate nel periodo 1.10.2023 - 20.12.2023	Operazioni registrate nel periodo 1.10.2023 - 20.12.2023
"Mensile"	Operazioni effettuate nel periodo 1.12.2023 - 20.12.2023	Operazioni registrate nel periodo 1.12.2023 - 20.12.2023

Piergiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

che non si dà luogo al rimborso di quanto già versato.

24 Ottobre 2023 - Italia Oggi

Rivalutazione di terreni e partecipazioni anche nel 2024

Ennesima riconferma per la rivalutazione di terreni e partecipate. La manovra 2024 riapre, dunque, i termini per rivalutare il costo storico di terreni e partecipazioni detenuti al di fuori dell'esercizio di impresa. È bene prestare attenzione perché la scadenza è fissata per il 30 giugno. Non cambia l'ambito soggettivo di applicazione. Interessate sono sempre le persone fisiche, le società semplici e quelle a queste equiparate, nonché gli enti non commerciali. Esclusi, sempre, i titolari di redditi di impresa. La rivalutazione è applicabile, oltre che ai terreni edificabili e alle partecipazioni in società non negoziate, anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Per poter essere rivalutati i beni devono risultare posseduti al 1° gennaio 2024.

25 Ottobre 2023 - Il Sole 24 Ore

Il mercato dei mutui va in crisi.

In 14 mesi la Banca centrale europea ha effettuato 10 rialzi di fila con l'obiettivo della stabilità dei prezzi. Una stretta da 450 punti base. Un record. Gli effetti, tuttavia, si vedono. I dati relativi ai mutui evidenziano un 2023 con erogazioni scese del 33,3% nel secondo trimestre e del 29,9% nel primo trimestre. Il dato è ancora più pesante se consideriamo che i numeri del 2022 contenevano un calo del 20%. Nei primi 9 mesi del 2023 la domanda di mutuo si è contratta del 19,9% e questo non dipende solo dalla decisione delle famiglie che attendono tempi migliori ma anche dalla maggior cautela delle banche, diventate molto più selettive nella concessione dei prestiti. Pesa il rallentamento dell'economia.

27 Ottobre 2023 - Il Sole 24 Ore

Nei ricorsi la sintesi è d'obbligo

Anche nel processo tributario vale il principio della chiarezza e della sinteticità degli atti difensivi. I ricorsi tributari sono infatti inammissibili se non sono chiari e sintetici. Il te-

RIMBORSO O TRATTENUTA IRPEF: sostituto d'imposta

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto ad operare una trattenuta in caso di conguaglio 730 a debito oppure ad erogare un rimborso delle imposte trattenute in eccedenza, in caso di conguaglio 730 a credito, esponendo le relative operazioni in busta paga. Il rimborso avviene a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti, e dal mese di agosto per i pensionati, a condizione che la dichiarazione venga presentata entro la fine del mese di giugno.

Per quanto riguarda i rimborsi, va comunque tenuto presente che i tempi di gestione dei conguagli sono più lunghi in caso di modifica della dichiarazione dei redditi precompilata da parte del contribuente oppure nel caso in cui il credito IRPEF superi i 4.000 euro e derivi da detrazioni per carichi di famiglia o eccedenze di imposta derivanti da precedenti annualità.

In caso di conguaglio a debito, invece, entro il 30 novembre 2023 i lavoratori dipendenti sono chiamati a pagare la seconda quota di acconto delle imposte dovute per il 2023, in unica soluzione. La misura acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno oppure dell'imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l'anno successivo.

Il secondo acconto IRPEF non è rateizzabile: il pagamento va effettuato un'unica soluzione senza che vi sia la possibilità di frazionare l'importo in quote mensili, opzione invece che è possibile applicare per il saldo e il primo acconto.

Secondo acconto IRPEF

L'acconto IRPEF può essere determinato applicando:

a) il metodo storico, utilizzando come base di calcolo l'imposta indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al precedente periodo d'imposta; in questo caso l'importo dell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, tranne che per la cedolare secca per la cui determinazione si applica il 90%;

b) il metodo previsionale, prendendo a base di calcolo il reddito effettivo che si prevede di percepire nell'anno in corso. Per calcolare gli acconti delle imposte sui redditi con il metodo previsionale è necessario determinare l'imposta presunta per l'anno

di competenza, tenendo presente anche l'eventuale presenza di altri redditi imponibili e l'eventuale presenza di oneri deducibili e/o detraibili.

N.B. Se l'importo calcolato a titolo di acconto è inferiore a 52 euro, l'acconto non è dovuto.

Rideterminazione del secondo acconto

I lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno presentato il modello 730/2023 possono rideterminare la somma da versare in acconto qualora, sulla base di dati e circostanze certi o comunque attendibili, appare presumibile che, con riferimento all'anno d'imposta 2023, l'IRPEF non sarà dovuta o lo sarà in misura ridotta.

In questo caso però, qualora questa presunzione si riveli errata a posteriori, al contribuente sarà applicata una sanzione pari al 30% della somma non versata, ridotta al 10%, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Casi particolari

Se entro la fine dell'anno il sostituto d'imposta non può trattenere interamente l'importo dovuto, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, quest'ultimo deve comunicare al contribuente, entro il mese di dicembre 2023, gli importi ancora da versare, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio 2024, deve essere versata direttamente dal sostituto nello stesso mese di gennaio, tramite mod. F24 con codice 4034.

Nel caso in cui siano effettuate, nell'anno 2023, operazioni societarie che comportano il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro oppure un passaggio di dipendenti all'interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro è obbligato ad effettuare tutte le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale per tutti i dipendenti che sono stati trasferiti.

Nel caso in cui prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione,

il sostituto d'imposta non deve effettuare i conguagli a debito, ma deve comunicare tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente secondo le

modalità ed i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Lorenzo Nicolò
Studio Moser

SUPERBONUS 110% AGLI SGOCCIOLI

Quello che il legislatore ha detto ha voluto dire, quello che non ha detto se l'è dimenticato.

In un mondo perfetto, l'interpretazione della Legge (anche e soprattutto quella fiscale) seguirebbe il principio latino "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit": dove il Legislatore ha voluto dire, ha detto, e dove non ha voluto ha taciuto. Si dovrebbe postulare, in altri termini, che il Legislatore sappia ciò che vuole, e sappia come scriverlo.

Ma, ahimè, l'idea che il Legislatore, in tutta la sua saggezza, abbia detto tutto ciò che intende, e che il silenzio legislativo rappresenti un atto ponderato è, nella pratica fiscale, più fantasia che realtà: e così avviene che l'Agenzia delle Entrate diventi non più (meglio: non solo) l'ente deputato a controllare che sia adempiuta la volontà legislativa, bensì l'ente che, ben sapendo di avere a che fare con un Legislatore sbadato e spesso incompetente ("non competente"), è chiamato a colmare con la prassi amministrativa i numerosi "non detti" della norma di Legge.

E' del tutto "normale" quindi, parlando di detrazioni che pacificamente viaggiano "per cassa" (come il superbonus 110% delle persone fisiche), che se il Legislatore non ha specificato nulla su quando debbano essere effettivamente eseguiti i lavori oggetto di agevolazione, ci possa e ci debba pensare l'Agenzia delle Entrate a tagliare la testa al toro, a "tirare una riga": se i lavori non sono realizzati entro il 31/12/2023, questi non possano essere oggetto di *cessione del credito* nella misura del 110%, ancorché pagati (principio di cassa) nel 2023. Potranno, specifica l'Agenzia, essere oggetto di *detrazione* al 110%, ma non potranno essere oggetto di *cessione*. Perché? Perché "abbiamo deciso così".

Si badi, una prescrizione che ponga dei limiti alla possibilità di "abusare" del principio di cassa (dilatando all'infinito l'esecuzione ed ultimazione dei lavori) è senz'altro una prescrizione di buon senso, in un Paese in cui saremmo capaci di pagare in anticipo per lavori che faremo tra qualche lustro, pur di agevolarli a spese delle casse statali. Ma è pur sempre una prescrizione

che perviene dall'organo che non dovrebbe essere deputato a fare la Legge fiscale, bensì a controllarne il rispetto.

E dov'è il problema? Si potrebbe opinare: da un lato non si può pretendere che tutte le possibili sfaccettature e fattispecie concrete siano affrontate dal Legislatore fiscale; e dall'altro ci mancherebbe altro che per una dimenticanza del Legislatore dovessimo accettare, inermi, comportamenti fraudolenti o predatori nei confronti delle casse dello Stato.

Il problema, a mio avviso, è che se qualche secolo fa abbiamo deciso che le Leggi doveva farle un organo elettivo (il Parlamento), e qualche decennio fa abbiamo deciso che nemmeno il Legislatore potesse travalicare certi precisi limiti costituzionali e se lo abbiamo fatto probabilmente un motivo c'era.

Il problema, in fondo, è proprio qui: le Leggi sono soggette al vaglio della Corte costituzionale; ma le circolari dell'Agenzia delle Entrate? E le risposte agli interpellati? E i "comunicati-Legge" dell'Agenzia e le risposte a Telefisco, che sono ormai *de facto* al vertice della piramide con cui si è soliti rappresentare la "Gerarchia delle fonti"? Temo proprio che questi, essendo "super Leggi" ma non avendone il rango formale, non siano impugnabili di fronte al Giudice delle Leggi.

Con la conseguenza, intollerabile ma tollerata, che se l'Agenzia delle Entrate può decidere che chi è nella condizione di dover cedere i propri crediti ma non abbia ultimato i lavori entro il 31 dicembre, debba "accontentarsi" del 70% (che non è poco, ma è meno di 110); mentre chi ha capienza fiscale (leggi: la maggior capacità reddituale) per detrarre quelle spese, ancorché relative a lavori non ultimati, (leggi: chi ha la maggior capacità reddituale) lo possa fare tranquillamente, in quanto *l'Agenzia delle Entrate ha deciso così*. Con buona pace del tanto declamato *principio di capacità contributiva*, a cui è soggetta la Legge, ma non certo una Circolare o una riposta a Telefisco.

Nicola Filippi
Studio Degasperi - Martinelli & Associati

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

sto dell'atto non deve essere ridondante e prolisso e non deve contenere inutili ripetizioni. A stabilirlo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, con la sentenza n. 722 dello scorso 19 giugno. Secondo i giudici tributari le parti hanno il dovere di effettuare un lavoro di sintesi e di selezione dei profili di fatto e di diritto della questione che forma oggetto del giudizio. Serve uno sforzo di selezione e rielaborazione sintetica dei fatti e dei documenti rilevanti. È quanto richiamato dalla pronuncia n. 5698/2012 delle Sezioni Unite della Cassazione nonché dal Codice del processo amministrativo (Dlgs 104/2010) che impone alle arti la redazione degli atti in maniera chiara e sintetica.

30 Ottobre 2023 - Italia Oggi

Omaggi a clienti e dipendenti da non confondersi con i premi

Si avvicinano le feste di Natale e molte aziende iniziano a pianificare gli acquisti di strenne natalizie che rappresentano omaggi da tenere ben distinti rispetto agli sconti, ai premi o abbuoni. Gli omaggi a clienti e/o dipendenti vanno imputati nella voce B.14 del conto economico. Si tratta di beni la cui distribuzione è gratuita e non necessita di alcuna contropartita. Gli sconti di natura commerciale, invece, trovano posto nella voce B.6 del conto economico. Mentre questi ultimi sono concordati al momento della vendita del bene, i primi si caratterizzano per la gratuità. Per comprendere la presenza di uno sconto in natura o di un omaggio occorre verificare: se vi è un accordo contrattuale alla base dello sconto e se la cessione gratuita è conseguenza di un comportamento commerciale o di un atto di mera liberalità. Infatti le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono non possono essere considerate gratuite perché queste, a differenza delle prime, non sono né potrebbero essere legate ad altre operazioni.

30 Ottobre 2023 - Italia Oggi

Piergiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

PIGNORAMENTO STIPENDIO: procedura e limiti

Tutti abbiamo sicuramente sentito parlare del pignoramento dello stipendio e/o della pensione, che tanto preoccupa soprattutto chi ha qualche debito da saldare.

La procedura del pignoramento della Busta Paga o pensione è normativamente prevista dall'articolo 543 del Codice di Procedura Civile, quindi ricompresa nella più ampia azione di recupero del credito nota come "Pignoramento presso terzi", con la quale i creditori possono recuperare le proprie competenze.

L'azione di pignoramento presso terzi, può essere promossa verso qualsiasi soggetto che detenga somme che rientrano o siano destinate a rientrare nella disponibilità del debitore principale, per questo Istituti di credito, Uffici Postali, la stessa Pubblica Amministrazione e i datori di lavoro possono essere raggiunti da questo tipo di azione esecutiva.

L'art. 545 CPC prevede esplicitamente un limite alle somme pignorabili, da busta paga o pensione, per salvaguardare il cosiddetto "minimo vitale", necessario per condurre una vita dignitosa. Il predetto articolo stabilisce che tali somme possano essere pignorate nella misura di un quinto (=20%) della somma netta percepita.

Per fare un esempio numerico, nel caso il dipendente /pensionato percepisca un netto di 1.000.00€ la somma massima pignorabile sarebbe pari ad € 200.00.

Non è comunque così immediato calcolare la quota pignorabile, in quanto la stessa varia in funzione della natura del credito da recuperare. Nel caso di crediti per alimenti destinati ai figli, infatti, la trattenuta può arrivare sino al 30%.

La quota pignorabile, varia anche quando il creditore è l'Agente per la Riscossione, per cui il pignoramento è così determinato:

- 1/10 dello stipendio se l'importo non supera i 2.500€;
- 1/7 dello stipendio se l'importo non supera i 5.000€;
- 1/5 dello stipendio se l'importo è superiore ai 5.000€.

Il pignoramento presso terzi interessa anche mensilità aggiuntive (tredicesime/quattordicesime) e trattamento di fine rapporto.

Per completezza va precisato anche che in caso di cessione volontaria del quinto dello stipendio / pensione (es. finanziamento volontario), il pignoramento viene calcolato sempre

sul netto, ma al lordo della suddetta trattenuta, considerando la retribuzione a tutti gli effetti.

Ciò che forse è poco noto, è che sullo stipendio o pensione, possono essere azionati pignoramenti multipli e contemporanei ed il tutto dipende dal tipo di debito contratto in origine. I debiti possono essere suddivisi in tre macro categorie:

- **debiti alimentari** (es. assegno di mantenimento ex moglie o figli);
- **debiti con il fisco**; (Agenzie Entrate Riscossione)
- **tutti gli altri debiti** (es. banca, finanziaria, fornitori).

Se quindi il pignoramento ha per oggetto diverse categorie di debito, le trattenute si sommano fra loro, e quindi il pignoramento è multiplo. Al contrario, se i pignoramenti sono relativi alla medesima categoria di debiti, si accodano, quindi sino a quando non è stata soddisfatta la prima azione, non può partire la successiva.

In caso di pignoramenti multipli il legislatore ha comunque previsto dei limiti massimi di prelievo, diversi a seconda che si tratti di stipendio o pensione /altre indennità assistenziali.

L'art. 545 CPC, infatti, stabilisce che le somme pignorate non possono eccedere la metà dello stipendio, senza prevedere alcuna soglia minima di impignorabilità, con la conseguenza che anche retribuzioni di modesto ammontare possano essere comunque pignorate.

In caso di pensione e altre indennità di tipo assistenziale, il Decreto Aiuti Bis n. 115/2022, ha modificato l'art. 545, c. 7 CPC, stabilendo che non possono essere pignorate per un ammontare:

- corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale,
- con un minimo di 1.000 euro.

La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma dell'art 545 CPC.

In conclusione, la quota che può essere pignorata sullo stipendio o sulla pensione, varia a seconda della natura del debito e dall'entità stessa dei debiti contratti, ma soprattutto non va commesso l'errore di pensare che la trattenuta del cd." Quinto dello stipendio", sia tombale ed omnicomprensiva.

*Ilaria Mattarozzi-
Studio Degaspero Martinelli STP Srl*

